

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE CODICE FISCALE N° 94162850633 DELIBERA N. 2 DEL 4 APRILE 2011

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE PER LA TUTELA DEGLI ORGANISMI VIVENTI FLUVIALI: APPROVAZIONE.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Servizi competenti: Ufficio Risorse Idriche e Idraulica Ambientale: Ing. Mario Sica Servizio AA.GG.Legislazione Stampa: D.ssa Valeria De Gennaro Servizio Studi e Documentazioni: Dr. Gaetano Sammartino

PREMESSO

che il territorio dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele è caratterizzato da un significativo e rilevante patrimonio naturalistico e paesaggistico fortemente legato alla risorsa idrica superficiale;

che la tutela della risorsa idrica costituisce un fattore strategico essenziale per la salvaguardia dell'ambiente ad essa legato;

che l'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele sta attuando il primo stralcio esecutivo del Progetto "Il Bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica e del paesaggio fluviale nel bacino idrografico del Sele";

che, per l'attuazione del citato stralcio esecutivo, la Segreteria tecnico operativa dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, sta svolgendo attività di studio e di sintesi funzionali alla definizione del Deflusso Minimo Vitale;

VISTO:

la legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo»;

l'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il bacino di rilievo interregionale del fiume Sele;

l'Intesa Istituzionale tra Regione Campania e Regione Basilicata di costituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale del Sele, approvata con Deliberazione n. 306 del 2 febbraio 1993 dalla Giunta Regionale della Campania e con Deliberazione n 4212 del 26 giugno 1993 dalla Giunta Regionale della Basilicata;

il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2000 «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Sele»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», che all'art. 63 prevede l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e la conseguente soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 183 e l'emanazione di apposito decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio;

il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 ed in particolare il comma 1 dell'art. 1, che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 e dispone la proroga delle Autorità di bacino ex legge n. 183/1989 fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, sopra citato;

il decreto legislativo 11 Maggio 1999, n. 152, modificato dal Decreto legislativo 25/2000, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

la deliberazione n. 1 del 4 luglio 2003 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele di definizione dei criteri di valutazione del deflusso minimo fluviale nell'Ambito del bacino idrografico del fiume Sele;

il decreto ministeriale del 28 luglio 2004 "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino"

la deliberazione n. 3 del 3 agosto 2007 "Progetto generale esecutivo IL BILANCIO IDRICO PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DEL PAESAGGIO FLUVIALE NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE"

la deliberazione n. 4 del 3 agosto 2007 "Primo stralcio esecutivo de IL BILANCIO IDRICO PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DEL PAESAGGIO FLUVIALE NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE"

PRESO ATTO che, in relazione a quanto disposto dalla citata legge n. 13/2009, l'attività delle Autorità di bacino prosegue secondo la normativa discendente dalla legge n. 183/1989, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 2 del Decreto legislativo n. 152/2006;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, in seguito alle sedute del 21 dicembre 2010 e del 3 marzo 2011, ha approvato, su proposta della Segreteria tecnico operativa, le "Linee guida per la valutazione del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele per la tutela degli organismi viventi fluviali", costituenti parte integrante del presente provvedimento;

IL COMITATO ISTITUZIONALE A VOTO UNANIME DELIBERA

tutto quanto in motivazione è parte integrante del presente dispositivo;

di approvare le LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE PER LA TUTELA DEGLI ORGANISMI VIVENTI FLUVIALI, costituente parte integrante della presente deliberazione;

di trasmettere copia della presente deliberazione alle regioni Campania e Basilicata, nonché alle amministrazioni provinciali di Salerno, Avellino e Potenza;

di pubblicare copia della presente deliberazione sui Bollettini ufficiali delle Regioni Campania e Basilicata e sul sito internet dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele:

di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'"Avviso di adozione delle Linee guida per la valutazione del Deflusso Minimo Vitale nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele per la tutela degli organismi viventi fluviali", dando atto che l'efficacia dello stesso decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e indicando i riferimenti dei Bollettini ufficiali delle Regioni Campania e Basilicata, nonché l'indirizzo del sito internet nei quali la presente deliberazione sarà integralmente pubblicata.

Il Segretario Generale Nunzio Di Giacomo Il Presidente del Comitato Istituzionale
Edoardo Cosenza



AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE PER LA TUTELA DEGLI ORGANISMI VIVENTI FLUVIALI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, con deliberazione n. 1 del 4 luglio 2003 ha adottato la Relazione "Deflusso Minimo Fluviale nel bacino idrografico del fiume Sele: definizione e criteri di valutazione".

- 1) Un deflusso minimo per la tutela dello stato ecologico del fiume (DMV-SE);
- 2) Un deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali (DMV-OV);
- 3) Un deflusso minimo per la tutela delle attività socio-economiche basate sull'ambiente perifluviale (DMV-ASE);
- 4) Un deflusso minimo per la tutela del paesaggio e della morfologia (DMV-PM);
- 5) Un deflusso minimo per la necessità dei prelievi (DMV-P).

Tali principi, trasmessi al Ministero dell'Ambiente per il tramite dei componenti del Comitato tecnico rappresentanti del Ministero stesso, sono stati tenuti in considerazione nel decreto ministeriale del 28 luglio 2004 "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino"

L'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, in virtù della deliberazione n.1 del 4 luglio 2003, nonché del d.m. 28 luglio 2004, ha svolto lo studio MORICA, conclusosi nel 2009, con cui ha individuato i valori delle **portate minime vitali per la tutela degli organismi viventi (DMV-OV)** del reticolo idrografico ricadente nel territorio del bacino idrografico del Sele laddove è operante la tutela del Parco regionale dei Monti Picentini. L'analisi è stata svolta nell'ambito di valutazioni sullo stato di qualità ambientale, sulla base di alcuni siti campioni analizzati con il metodo del microhabitat, così come previsto dalla relazione "Deflusso Minimo Fluviale nel bacino idrografico del fiume Sele: definizione e criteri di valutazione", adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Sele con la deliberazione n.1/2003.

L'analisi dei microhabitat è stata applicata utilizzando curve di idoneità disponibili per la *trota fario* (*Salmo trutta*), assunta come specie bersaglio di riferimento, in mancanza di indicazioni più specifiche di letteratura circa la *Salmo Macrostigma*, specie endemica.

Per effettuare una stima della portata minima in un corso d'acqua, sono state messe a confronto, per i siti scelti nell'analisi dei microhabitat, lo scenario teorico naturale e lo scenario con utenze. A seguito di tale confronto sono state definite come portate minime quelle corrispondenti al 40% e al 60% dell'area disponibile ponderata massima (ADP, parametro di riferimento del metodo).

Il limite minimo del 40% dell'ADP massima costituisce il riferimento di base per l'attuazione del **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali** (**DMV-OV**). In pratica viene garantito il 40% dell'habitat massimo praticabile in condizioni ottimali della specie bersaglio.

In ambienti che necessitano di maggiore tutela (per l'elevato pregio naturalistico o per esigenze di recupero ambientale rispetto agli obiettivi dei Piani di Tutela), la percentuale di riferimento dell'ADP a tutela del **DMV-OV** viene elevata fino al 60% dell'ADP massima.

Le risultanze di questo approccio vanno intese come una prima indicazione delle portate di DMV. Le applicazioni del metodo sperimentale eseguite non sono sufficienti a consentire estrapolazioni sistematiche all'intera area MORICA, date le forti differenziazioni idrogeologiche tra i bacini. Pertanto il metodo deve essere applicato ogni qual volta il tratto fluviale interessato risulti diverso da quelli indagati nell'ambito dello studio MORICA.

Dai risultati ottenuti con le sperimentazioni svolte nello studio MORICA è stato sviluppato un criterio preliminare di definizione del **DMV-OV**, che rappresenta il primo step di riferimento utile all'elaborazione della successiva fase di sperimentazione con il metodo del microhabitat.

La valutazione preiminare del **deflusso minimo per la tutela degii organismi viventi nuvian** avviene in base a studi idrologici per la definizione indiretta o diretta della portata media annua (Q_{MEDA}) e della superficie S del bacino idrografico.

Tale criterio preliminare è indicato nella tabella seguente.

SUPERFICIE	DI	DEFINIZIONE PRELIMINARE DEL DMV-OV
BACINO		
$S \ge 20 \text{ km}^2$		0,2 Q _{MEDA}
$10 \text{ km}^2 \le \text{S} < 20 \text{ km}^2$		0,3 Q _{MEDA}
$S < 10 \text{ km}^2$		Nessuna definizione –
		Applicazione diretta del metodo del microhabitat

Lo studio MORICA è stato realizzato in un'area del bacino del fiume Sele particolarmente vulnerabile dal punto di vista naturalistico e della biodiversità. Si possono pertanto ritenere sufficientemente conservative le ipotesi di definizione del **DMV-OV** proposte sia in sede di valutazione preliminare che in sede di valutazione sperimentale nell'area MORICA.

In considerazione di tutto quanto sopra espresso, il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, nella seduta del 21 dicembre 2010, su proposta della Segreteria Tecnico Operativa, ha espresso parere favorevole ad estendere all'intero territorio del bacino idrografico del Sele l'utilizzo del metodo MORICA di valutazione del DMV-OV. Nella seduta del 3 marzo 2011, il Comitato tecnico ha approvato, su proposta della Segreteria tecnico operativa, le "Linee guida per la valutazione del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele per la tutela degli organismi viventi fluviali".

Pertanto si propone al Comitato Istituzionale di adottare le seguenti Linee guida per la valutazione del Deflusso Minimo Vitale nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele per la tutela degli organismi viventi fluviali.

UFFICIO RISORSE IDRICHE E IDRAULICA AMBIENTALE Ing. Mario Sica

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Nunzio Di Giacomo LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE PER LA TUTELA DEGLI ORGANISMI VIVENTI FLUVIALI.

Art. 1

Principi generali

Il minimo deflusso fluviale, capace di assicurare un giusto rapporto tra il prelievo per l'utilizzo antropico delle acque superficiali e la salvaguardia dell'ambiente fluviale garantisce:

- 1) Un deflusso minimo per la tutela dello stato ecologico del fiume (DMV-SE);
- 2) Un deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali (DMV-OV);
- 3) Un deflusso minimo per la tutela delle attività socio-economiche basate sull'ambiente perifluviale (DMV-ASE);
- 4) Un deflusso minimo per la tutela del paesaggio e della morfologia (DMV-PM);
- 5) Un deflusso minimo per la necessità dei prelievi (DMV-P).

Il presente regolamento stabilisce i criteri di valutazione del "deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali (DMV-OV)".

Art. 2

Il deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali (DMV-OV)

Nei corsi d'acqua del bacino del Sele, la tutela della fauna ittica avviene tramite l'applicazione del metodo del microhabitat, con apposite curve di idoneità sito-specifiche relative alla specie bersaglio. Il **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali (DMV-OV)** è tale da assicurare un'*Area Disponibile Ponderata* (ADP) pari al almeno il 40% dell'ADP massima, così da assicurare le funzioni vitali delle comunità ittiche presenti. L'estrapolazione dei valori sarà eseguita in base a misurazioni continue di portata e a criteri di similitudine idrologica e di omogeneità delle caratteristiche degli ambienti acquatici.

Relativamente ai tratti di particolare pregio naturalistico ricadenti nelle aree protette (Parchi e Riserve naturali), il DMV-OV sufficiente è quello che assicura un'ADP pari ad almeno il 60 % dell'ADP massima. I valori del 40 e 60% potranno essere rivisti sulla base di studi specifici e puntuali.

Sulla base del **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali** desunto, si stabiliscono i limiti inferiori delle portate di rilascio, nonché le modalità di derivazione.

Art. 3

Esecuzione delle indagini

Le indagini per l'applicazione del DMV-OV sono mirate ad approfondire le caratteristiche della morfologia fluviale e dell'ittiofauna locale.

Art. 4

Criteri di modulazione del DMV-OV.

L'Autorità di bacino, in base alle indagini svolte e alle esigenze di derivazione, nonché sentita la Regione territorialmente interessata, può stabilire il **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali** su base mensile o stagionale, qualora il regime idrologico dei deflussi è rilevato mediante registrazione idrometrica per un periodo significativo e/o sussistono esigenze stagionali di particolare tutela della fauna ittica e/o di fruizione turistico-ricreativa.

Art. 5

Criteri di deroga.

L'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele può stabilire, sentita la Regione territorialmente interessata, le modalità di deroga totale o parziale del **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali**, relativamente a situazioni di crisi idrica.

Art. 6

Gradualità applicativa del DMV-OV.

Il **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali** è immediatamente applicato per le nuove richieste di concessione, mentre per i rinnovi delle derivazioni esistenti l'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, sentita la Regione territorialmente interessata, può stabilire una graduale

applicazione del miasci, in funzione delle esigenze di adeguamento delle opere di presa e miascio e nel rispetto della pianificazione di tutela delle acque.

Art. 7

Definizione del sistema di controllo.

L'Autorità di bacino definisce, congiuntamente con il soggetto gestore della derivazione e con l'ente pubblico di controllo, le modalità di monitoraggio e controllo del **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali**. Il monitoraggio sarà svolto dall'ente gestore della derivazione, mentre il controllo spetterà all'ente pubblico deputato ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

Valutazione preliminare del DMV-OV

Per nuove autorizzazioni, rinnovi di concessione, sanatorie, istanze temporanee di derivazione, qualora la verifica di compatibilità dei prelievi con il **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali** non sia stata ancora eseguita, e qualora il bacino idrografico sotteso dalla sezione di derivazione non sia troppo piccolo, è possibile avvalersi della valutazione preliminare del citato deflusso minimo, al fine di verificare in linea di massima la compatibilità del prelievo e motivare l'avvio della sperimentazione in alveo con il metodo del microhabitat.

La valutazione preliminare del **deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali** avviene in base a studi idrologici per la definizione indiretta o diretta della portata media annua (Q_{MEDA}) e della superficie S del bacino idrografico.

SUPERFICIE	DI	DEFINIZIONE PRELIMINARE DEL deflusso minimo per la tutela
BACINO		degli organismi viventi fluviali
$S \ge 20 \text{ km}^2$		0,2 Q _{MEDA}
$10 \text{ km}^2 \le \text{S} < 20 \text{ km}^2$		0,3 Q _{MEDA}
S < 10 km ²		Nessuna definizione –
		Applicazione diretta del metodo del microhabitat